



LaBoUR & Law Issues
Rights | Identity | Rules | Equality

**Lavoro su piattaforma, coronavirus,
conflitto sociale e legislazione:
i nodi sono tutti da sciogliere**

MARCO BARBIERI
Unversità di Foggia

vol. 6, no. 1, 2020

ISSN: 2421-2695





Lavoro su piattaforma, coronavirus, conflitto sociale e legislazione: i nodi sono tutti da sciogliere

MARCO BARBIERI

Università di Foggia

Professore ordinario di Diritto del Lavoro

marco.barbieri@unifg.it

ABSTRACT

The Author, in this introduction, analyzes the relationship between digital platforms, riders, SARS-CoV-2 coronavirus infection and social conflict.

Keywords: health and safety at workplace; digital platform; riders; Covid-19 infection.

<http://dx.doi.org/10.6092/issn.2421-2695/11252>

Lavoro su piattaforma, coronavirus, conflitto sociale e legislazione: i nodi sono tutti da sciogliere

SOMMARIO: 1. L'evoluzione delle dinamiche collettive nel settore della distribuzione di cibo a domicilio. – 2. Sfruttamento e pandemia: la giurisprudenza sul diritto alla salute dei cicofattorini. – 3. Non si sfugge al dilemma qualificatorio.

1. L'evoluzione delle dinamiche collettive nel settore della distribuzione di cibo a domicilio

In questo numero *Labour & Law Issues* presenta contributi su temi differenti, in parte legati all'emergenza sanitaria e in parte invece su temi che investono sia processi di lunga durata nei paesi considerati, sia l'impatto della legislazione e della giurisprudenza più recente in materia di lavoro su piattaforma.

Certamente, quando il legislatore italiano ha provveduto, con la legge n. 128/2019, a riformare la disciplina delle collaborazioni etero-organizzate e introdurre tutele specifiche per l'improbabile figura del cicofattorino "autonomo" non immaginava neppure lontanamente che le disposizioni di legge appena approvate sarebbero state messe alla prova dall'emergenza sanitaria rispetto al primo diritto di ogni persona, il diritto alla vita, e con esso al diritto alla salute, unico a essere espressamente definito fondamentale nella Costituzione italiana.

In relazione a questo diritto, la rivista ospita in questo numero i contributi di Anna Rota, sui profili prevenzionistici, di Salvatore Dove, sulle misure anti-Covid19 nei luoghi di lavoro e i problemi penalistici connessi, e di Marianna Russo, sul rilievo centrale dell'art. 2087 c.c. rispetto a una minaccia esogena alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: perché nulla in una situazione di emergenza del tutto inedita è stato scontato, o tuttora, malgrado gli interventi reiterati del legislatore e delle parti sociali, lo è, malgrado il reiterato ricorso agli strumenti tecnologici per provare a limitare gli effetti della pandemia.

E, infatti, proprio l'emergenza sanitaria ha rilanciato il conflitto sociale dei cicofattorini, a proposito del quale la Rivista ospita il contributo sociologico di Cini e Goldmann, che ci prospettano le varie teorie che spiegherebbero sul piano generale la capacità di mobilitazione dei lavoratori della logistica e della consegna di cibo, in settori dominati dall'innovazione tecnologica e

organizzativa e marcata dall'assenza dei sindacati tradizionali, e una indagine empirica da loro svolta tra il 2018 e il 2019.

A questo andrebbero aggiunte, nel quadro attuale che è in costante evoluzione, alcune considerazioni, per quanto riguarda il settore dei ciclofattorini che lavorano con piattaforme digitali.

In primo luogo, abbiamo avuto la formazione di un'associazione datoriale (Assodelivery), della quale si è messa già in rilievo su questa rivista la natura di associazionismo di risposta *non* alla mobilitazione dei lavoratori, ma all'iniziativa istituzionale del Governo e delle forze politiche, che era apparsa minacciosa per gli interessi datoriali⁽¹⁾.

In secondo luogo, e sempre in parallelo e anzi per reazione all'iniziativa legislativa, è comparsa, dapprima attraverso una petizione con centinaia di firme a favore del mantenimento del cottimo⁽²⁾, poi attraverso una costituzione formale nel novembre 2019, e infine, nei giorni scorsi, con l'adesione a una confederazione sindacale di tradizione di destra come l'UGL, una forma associativa di ciclofattorini, la cui singolare rivendicazione base è proprio la qualificazione del rapporto di lavoro come lavoro autonomo⁽³⁾.

Questi elementi, e in particolare l'ultimo, destano forti perplessità sul fenomeno, dato che⁽⁴⁾ in nessun Paese il lavoro autonomo gode di uno statuto protettivo neppure lontanamente equiparabile a quello del lavoro subordinato, e infatti a mia conoscenza non esiste un solo sindacato in Europa che abbia richiesto la qualificazione come lavoratori autonomi dei suoi componenti ma anzi numerose controversie sono state promosse con lo scopo opposto; né la minore tutela garantita al lavoro autonomo sarebbe compensata da una maggiore retribuzione – anzi, naturalmente la maggiore esposizione al potere economico del committente spingerebbe al ribasso i livelli retributivi, come già si è visto nel passaggio al pagamento sulla base delle consegne, cioè a una forma equiparabile al cottimo integrale, da parte delle piattaforme dal 2019 – o da un maggior grado di libertà nell'esecuzione della prestazione, come dimostrano la situazione attuale nella quale appunto i ciclofattorini dispongono di contratti tutti formalmente di lavoro autonomo (neppure più di collaborazione coordinata e continuativa, come era nel caso Foodora che è stato portato nelle

⁽¹⁾ G. Pacella, *Le piattaforme di food delivery in Italia: un'indagine sulla nascita delle relazioni industriali nel settore*, LLI, 2019, n. 2, 179- 195.

⁽²⁾ Che l'attuale art. 47-*quater* l. n. 128/2019, che all'epoca era già in discussione, interdice, se non attraverso la contrattazione collettiva, come racconta in questo numero della Rivista Micaela Vitaletti.

⁽³⁾ Come risulta dall'elenco di rivendicazioni consultabile alla pagina Facebook dell'associazione, in: <https://www.facebook.com/anarassociazioneautonomadeirider/>.

⁽⁴⁾ Come ci mostra il contributo di Pierluigi Digennaro pubblicato *infra*.

aule di giustizia) e il fatto che l'eventuale inquadramento come lavoratori subordinati non comporterebbe affatto, come si dovrebbe sapere, la necessaria precostituzione di un vincolo orario all'erogazione della prestazione.

D'altra parte, non solo in alcune realtà, come Firenze (ma non solo), l'organizzazione dei *riders*, le trattative sindacali sfociate in quel luogo anche in un accordo che ha riconosciuto la subordinazione⁽⁵⁾, e la conflittualità in sede giurisdizionale, sono state gestite sotto l'egida del maggior sindacato confederale italiano; ma le forme spontaneamente germogliate di sindacalismo di ambito urbano, come ci mostrano non solo qui Cini e Goldmann ma diversi altri studi⁽⁶⁾, hanno mostrato una significativa capacità di mobilitazione e di influenza sul sistema politico-mediatico, tanto da avere in sostanza determinato l'intervento legislativo contenuto nella l. n. 128/2019, però non altrettanta capacità di infliggere un danno nei confronti della controparte e quindi di ottenere risultati concreti sul piano contrattuale grazie alla capacità conflittuale. Mostrano, peraltro, una solo parziale capacità di coordinamento a livello nazionale, mentre proprio quel livello si prospetta come decisivo nel futuro. Infatti, le previsioni dell'art. 47-*quater* d.lgs. 81/2015, introdotte dalla l. n. 128/2019, rinviano a dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, cioè al prossimo novembre, la vigenza della previsione per la quale il calcolo del corrispettivo in base alle consegne (cottimo), forma attualmente diventata pressoché universale, è vietato per i *riders* "autonomi" (co. 2) a meno che non sia legittimato da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative *sul piano nazionale*, onde non è difficile immaginare che l'approssimarsi della scadenza ponga in concorrenza forme di sindacalismo di dubbia spontaneità, forme collegate al sindacalismo confederale classico e forme spontanee ma in palese difficoltà a uscire dalla dimensione municipalistica, sempre meno utile sul piano sindacale. Non è complicato,

⁽⁵⁾ Il 10 maggio 2019, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti hanno stipulato con l'azienda Laconsegna srls l'Accordo Quadro – Riders Toscana, finalizzato all'assunzione di venti *riders* con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, accordo che ricalca il contenuto dell'accordo integrativo del Ccnl Logistica, firmato nel luglio 2018 da Confetra, Fedit, Assologistica, Federspedi, Confartigianato trasporti, Fita Cna, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e che ha applicato ai ciclofattorini il medesimo Ccnl, innanzitutto riconoscendo l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, non essendo gli attori datoriali rappresentativi delle società di gestione delle piattaforme digitali, non consta che quest'ultimo accordo abbia avuto applicazione alcuna, pur se potrebbe essere considerato in giurisprudenza, in futuro, contratto collettivo nazionale di settore affine o equivalente ai fini della determinazione del compenso orario per i *riders* "autonomi" di cui all'art. 47-*quater*, co. 2, d. lgs. n. 81/2015.

⁽⁶⁾ M. Marrone, *Rights against machines! Food delivery, piattaforme digitali e sindacalismo informale*, LLI, 2019, n. 1, 1- 28; N. Quondamatteo, *Non per noi, ma per tutti. La lotta dei riders e il futuro del mondo del lavoro*, Asterios, Trieste, 2019; M. Marrone - N. Quondamatteo, «Non per noi, ma per tutti» fra cronaca e ricerca: un'esperienza di sindacalismo informale, *Econ. Soc. Reg.*, 2019, n. 1, 165- 171.

dunque, vaticinare conflitti ermeneutici attorno al tema della rappresentatività comparata sul piano nazionale, che è la condizione di legittimazione alla stipulazione di questo quasi inedito genere di contratti collettivi per lavoratori autonomi con poteri definiti dalla legge, come è illustrato nel contributo di Micaela Vitaletti pubblicato *infra*.

2. Sfruttamento e pandemia: la giurisprudenza sul diritto alla salute dei ciclofattorini

Del resto, il conflitto tra le parti ha avuto di recente qualche clamoroso sviluppo giurisprudenziale come il commissariamento di Uber Italy, in relazione a una indagine della Procura di Milano per la violazione dell'art. 603-bis del codice penale⁽⁷⁾.

La vicenda ha mostrato quanto la modernità delle piattaforme associate a un lavoro materiale, e delle società multinazionali che le gestiscono, sia ben integrata a meccanismi antichi di sfruttamento e di caporalato, ma d'altra parte ha consentito al collegio giudicante, sulla base dell'istruttoria condotta con i mezzi di cui dispone la Procura della Repubblica e di cui invece non dispongono i lavoratori (al maschile, giacché il settore è pressoché integralmente tale), di concludere che si stesse gestendo “di fatto un rapporto di lavoro subordinato alterato”⁽⁸⁾: il primo, per quanto incidentale, provvisorio e parziale, provvedimento giurisdizionale nel quale in Italia⁽⁹⁾ la magistratura si sia avveduta del carattere subordinato della prestazione di lavoro dei *riders*⁽¹⁰⁾,

(7) Sui profili penalistici della vicenda si v. i commenti di V. Torre, *Destutturazione del mercato del lavoro e frammentazione decisionale: i nodi problematici del diritto penale*, *QG*, 2020 (<https://www.questionegiustizia.it/articolo/destutturazione-del-mercato-del-lavoro-e-frammentazione-decisionale-i-nodi-problematici-del-diritto-penale>); A. Quattrocchi, *Le nuove manifestazioni della prevenzione patrimoniale: amministrazione giudiziaria e contrasto al “caporalato” nel caso Uber*, in *Giurisprudenza penale*, 2020 (<https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/06/14/le-nuove-manifestazioni-della-prevenzione-patrimoniale-amministrazione-giudiziaria-e-contrasto-al-caporalato-nel-caso-uber/>); A. Merlo, *Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ad Uber per contrastare il “caporalato digitale”*, *Sistema penale*, 2020 (<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/uber-sfruttamento-rider-amministrazione-giudiziaria-caporalato-digitale>).

(8) Trib. Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, 28 maggio 2020, n. 9, 56, in <https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/06/14/le-nuove-manifestazioni-della-prevenzione-patrimoniale-amministrazione-giudiziaria-e-contrasto-al-caporalato-nel-caso-uber/>; oppure <https://sistemapenale.it/it/scheda/uber-sfruttamento-rider-amministrazione-giudiziaria-caporalato-digitale>.

(9) Come si sa, non così negli altri Paesi di *civil law*: v. E. Dockès, *Le salariat des plateformes, à propos de l'arrêt TakeEatEasy*, *Le Droit Ouvrier*, gennaio 2019, n. 846; E. Colàs-Neila, *Prestación de servicios a través de plataformas digitales en la doctrina judicial española. ¿Trabajadores por cuenta ajena o autónomos?*, *LLI*, 2019, n. 1, 18-46; se si vuole, M. Barbieri, *Della subordinazione dei ciclofattorini*, *LLI*, 2019, n. 2, spec. 25-30.

(10) Su cui mi sono diffuso in M. Barbieri, *Della subordinazione dei ciclofattorini*, cit.

soggetti al potere direttivo, al potere di controllo⁽¹¹⁾ e al potere disciplinare del cosiddetto committente.

D'altra parte, ancora la pandemia, e la mancata chiusura dei settori della logistica e della consegna a domicilio di cibo e beni, hanno squadernato sotto gli occhi della collettività due aspetti sinora restati in ombra.

Il primo è lo iato tra il valore di scambio attribuito alla forza lavoro impegnata in queste attività, che sono notoriamente luogo di retribuzioni estremamente basse, e l'essenzialità che l'ordinamento ha attribuito loro anche nel momento più grave del contagio, tanto da autorizzarne lo svolgimento. In altre parole, è emersa l'artificialità dello sventagliamento salariale esistente tra i diversi segmenti del mercato del lavoro, a nulla rispondendo se non alla logica autoreferenziale e non razionale del mercato.

Va peraltro notato che appare sempre più inadeguata la mitologia dei "lavoretti", cioè l'idea che queste forme di lavoro saturassero l'offerta di lavoro interstiziale di figure sociali dedite ad altro nella vita, mentre l'esperienza e le ricerche⁽¹²⁾ dimostrano una crescente professionalizzazione di questi segmenti del mercato contraddistinti dal lavoro povero, e sempre più destinazione non già di studenti, ma di immigrati o italiani poco professionalizzati a rischio di uscita dal mercato del lavoro.

Il secondo è il bisogno di tutela che si è manifestato, attraverso scioperi, manifestazioni e anche controversie in sede giurisdizionale, proprio in relazione alla tutela della salute. Da questo punto di vista, si può dire che al momento l'approccio in parte (cioè esclusa la riforma dell'art. 2 d. lgs. n. 81/2015) rimediabile contenuto nella L. n. 128/2019, nel nuovo Capo V-*bis* del d. lgs. n. 81/2015, con l'apprestamento delle tutele anche in relazione alla tutela antinfortunistica⁽¹³⁾ e all'applicazione del c.d. Testo Unico sulla sicurezza del lavoro (art. 47-*septies*)⁽¹⁴⁾, non ha avuto successo.

⁽¹¹⁾ Persino fisico o visivo che dir si voglia: Trib. Milano, 28 maggio 2020, cit., p. 49.

⁽¹²⁾ Come ha rivelato una ricerca sui profili socio-economici dei riders, condotta tra il mese di novembre 2018 e di gennaio 2019 dall'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con il Comune di Milano e all'Assessorato alle attività produttive: L.M. Fasano e P. Natale, *I riders: una ricerca di carattere ricognitivo*, LDE, 2019, n. 1 (<https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/lavori-atipici/263-i-riders-milanesi-ovvero-gli-sfruttati-del-post-capitalismo>), ove pure P. Natale, *I riders milanesi, ovvero gli sfruttati del post-capitalismo*. *Adde*, sotto il profilo psicologico, S. Gheno, *I Riders e il lavoro che cambia: la grande trasformazione nel tempo della Gig Economy*, 2020, n. 1.

⁽¹³⁾ Si ricorda che l'Inail ha previsto, con Circolare 3 aprile 2020, n. 13, in <https://www.inail.it/cs/internet/atti-edocumenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-inail-13-del-3-aprile-2020.html>, che il contagio da Covid-19 sia considerato infortunio sul lavoro. Sulla vicenda, si v. il contributo di S. Dovero pubblicato *infra*.

⁽¹⁴⁾ Si deve ricordare che questa disposizione è entrata in vigore, *ex art. 47-octies*, co. 2, novanta giorni dopo l'entrata in vigore della legge n. 128/2019, cioè dal 1° febbraio 2020 (v. al proposito

Le società che gestiscono le piattaforme, infatti, hanno provveduto alla fornitura di dispositivi atti a garantire il minimo di protezione (gel sanificanti, mascherine, ecc.) soltanto con grave ritardo, spesso in forma di incentivo monetario ai lavoratori gravati dell'onere di procurarsene a propria cura, oppure talvolta in quantità inadeguata.

In sede giurisdizionale, la tesi difensiva dei datori di lavoro/committenti è stata che il rapporto di lavoro sia un rapporto di lavoro autonomo, e che l'art. 47-*septies*, co. 3, d. lgs. n. 81/2015, il quale prescrive che il committente dei ciclofattorini "autonomi" sia «tenuto [...] a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», si riferisca alle sole norme appunto dedicate al lavoro autonomo: interpretazione evidentemente insostenibile nella forma estrema in cui è stata proposta, perché equivarrebbe a privare di ogni significato precettivo la disposizione dell'art. 47-*septies*, co. 3; e tuttavia che ben potrebbe essere riproposta sotto il profilo che la norma servirebbe semplicemente a spostare l'obbligo di munirsi di dispositivi di protezione individuale e di utilizzarli che, *ex art.* 21 d. lgs. n. 81/2008, grava sui lavoratori autonomi, in capo ai committenti («a propria cura e spese»): il che basterebbe a rendere antiguridico il comportamento delle piattaforme che non abbiano fornito in proprio, e non per un dubbio equivalente monetario, i dispositivi necessari.

3. Non si sfugge al dilemma qualificatorio

Peraltro, i provvedimenti giurisdizionali sinora noti⁽¹⁵⁾ hanno ignorato la norma dell'art. 47-*septies* - sulla quale una esauriente ricostruzione è fornita nel contributo di Anna Rota - salvo per un contraddittorio cenno⁽¹⁶⁾, concentrando l'attenzione sulla qualificazione del rapporto come collaborazione etero-organizzata, sulla scia della notissima Cass. n. 1663/2020⁽¹⁷⁾, della quale si

l'istruzione operativa INAIL del 23 gennaio 2020, in https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-23-gennaio-2020_dcra.html.

⁽¹⁵⁾ Trib. Firenze, 1° aprile 2020, decreto cautelare *inaudita altera parte* confermato da Trib. Firenze, 5 maggio 2020, n. 2418; Trib. Bologna, 14 aprile 2020, decreto cautelare *inaudita altera parte*.

⁽¹⁶⁾ Nel decreto cautelare concesso *inaudita altera parte* da Trib. Firenze 1° aprile 2020, il giudice ha fatto promiscuamente riferimento sia all'art. 2, co. 1, d. lgs. n. 81/2015, dunque al carattere etero-organizzato della collaborazione del ricorrente, sia all'art. 47-*septies*, co. 3: ma in sede di conferma (Trib. Firenze 5 maggio 2020) il riferimento improprio a quest'ultima norma, la quale può essere applicata solo se si tratti di lavoratori autonomi e non di collaboratori etero-organizzati, è stato eliminato.

⁽¹⁷⁾ A proposito della quale v. il contributo di Carla Spinelli in questo numero della rivista, nonché, fra tanti, i contributi di A. Perulli e M. Barbieri, entrambi pubblicati con il titolo redazionale *Brevi note integrative: l'attesa sentenza della Cassazione sul caso dei riders di Foodora*, in U. Carabelli e L. Fassina (a cura di), *La nuova legge sui riders e sulle collaborazioni etero-organizzate*, Ediesse, 2020, rispettivamente alle

occupa qui Carla Spinelli, e che appare più aver aperto che aver chiuso l'intenso dibattito precedente, anche per non essere stata proposta all'attenzione del giudice di legittimità, nel caso concreto⁽¹⁸⁾, la qualificazione del rapporto di lavoro come lavoro subordinato.

Dunque, non solo per le materie in relazione alle quali una previsione legislativa specifica non vi sia stata – come per la tutela contro la disoccupazione, di cui ci parla *infra* Rosa Di Meo⁽¹⁹⁾ – ma anche dove vi sia, al centro del conflitto torna ancora e sempre, inevitabilmente, il profilo qualificatorio che in tante e tanti avrebbero voluto superare⁽²⁰⁾, ma che la prassi ci restituisce in tutta la sua inevitabilità.

Su questo tema occorrerà tornare, ma intanto il rilievo del problema dei metodi di qualificazione dei rapporti di lavoro ci appare confermato, non solo dalla giurisprudenza che nei vari Paesi si continua a occupare del lavoro con le piattaforme (e qui è presente il contributo di Annamaria Donini a proposito di una importante sentenza della Cassazione francese), ma anche dal più largo panorama comparato e dalla proposta interpretativa che in questo numero avanza Pierluigi Digennaro, il cui pessimismo a proposito della capacità del concetto di subordinazione di interpretare e riassumere i bisogni di tutela del lavoro che l'impatto delle tecnologie sull'organizzazione d'impresa produce – tanto da ritenerne necessaria la sostituzione con quello di *subjection* – andrebbe

pp. 61-74 e 95-105; quelli di M. Biasi, F. Carinci, E. Dagnino, G. Fava, M. Magnani, F. Martelloni, V. Martino, M. Persiani, A. Perulli, G. Santoro Passarelli, V. Speciale, P. Tosi (che era difensore della parte soccombente), A. Tursi, tutti in *LDE*, 2020, n. 1; O. Mazzotta, *L'inafferrabile etero-direzione: a proposito di ciclofattorini e modelli contrattuali*, *Labor*, 2020, n. 1; A. Maresca, *La disciplina del lavoro subordinato applicabile alle collaborazioni etero-organizzate*, *DRI*, 2020, fasc. 1, I, 146-152.; M. T. Carinci, *I contratti in cui è dedotta un'attività di lavoro alla luce di Cass. n. 1663/2020*, *RIDL*, 2020, I, 50-59; A. Maresca, *Brevi cenni sulle collaborazioni etero-organizzate*, *RIDL*, I, 73-87; R. Romei, *I riders in Cassazione: una sentenza ancora interlocutoria*, *RIDL*, 2020, I, 89- 100; A. Perulli, *Collaborazioni etero-organizzate, coordinate e continuative e subordinazione: come "orientarsi nel pensiero"*, *DRI*, 2020, n. 2, 267-311; O. Razzolini, *I confini tra lavoro subordinato, etero-organizzato e lavoro autonomo coordinato: una rilettura*, *DRI*, 2020, n. 2, 345-379; M. T. Carinci, *Il lavoro etero-organizzato secondo Cass. n. 1663/2020: verso un nuovo di sistema di contratti in cui è dedotta un'attività di lavoro*, *DRI*, 2020, n. 2, 488-498; e ancora i contributi di P. Albi, E. Ales, G.M. Ballistreri, P. Bellocchi, M.N. Bettini e G.I. Vigliotti, M. Cinelli e P. Parisella, S. Ciucciovino e L. Monterossi, V. Ferrante, L. Fiorillo, E. Gragnoli, A. Lassandari, A. Maresca, M. Mocella, P. Passalacqua, A. Perulli, R. Pessi e A.D. Zumbo, C. Pisani, G. Santoro passarelli, R. Santucci, G. Sigillò Massara, A. Tampieri, A. Topo, A. Vallebona, L. Venditti, L. Zoppoli, tutti in *Mass. giur. lav.*, 2020, numero straordinario interamente dedicato ai commenti alla sentenza.

⁽¹⁸⁾ Per una scelta difensiva dei difensori dei lavoratori ricorrenti, che invece tale questione avevano posto, senza successo, nei primi due gradi di giudizio.

⁽¹⁹⁾ R. Di Meo, *Le tutele in caso di disoccupazione nella l. n. 128/2019*, in questo numero.

⁽²⁰⁾ Tra tanti, T. Treu, *Rimedi, tutele e fattispecie: riflessioni a partire dai lavori della Gig economy*, *LD*, 2017, n. 3-4, 367-406; P. Albi, *Il lavoro mediante piattaforme digitali tra autonomia e subordinazione*, *Labor*, 2019, n. 2, 125-130; P. Loi, *Subordinazione e autonomia nel lavoro tramite piattaforma attraverso la prospettiva del rischio*, in G. Zilio Grandi, M. Biasi (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Padova, 2018, 113-134.

approfonditamente discusso, essendo invece convinzione di che scrive che la plasticità della fattispecie disciplinata nell'art. 2094 c.c., una volta depurata dalle incrostazioni e dalle convenzioni interpretative che una serie di ragioni storico-sociali vi hanno depositato, possa giocare un ruolo fondamentale anche nei decenni a venire, così come peraltro è stato autorevolmente argomentato a proposito di analoghe fattispecie di altri ordinamenti⁽²¹⁾.

Insomma, la tensione esistente tra la capacità regolatoria del diritto del lavoro e i mutamenti tecnologici e organizzativi dell'impresa è stata esasperata dalla gravissima situazione che ha colpito, sia pure in misura diversa, buona parte del mondo.

Sulle iniziative legislative, sugli orientamenti giurisprudenziali, sui comportamenti delle parti sociali, in relazione a questa inedita difficoltà, questo numero offre un primo articolato insieme di opinioni, con la consapevolezza che – in Italia, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 128/2019, ma anche negli altri Paesi e nell'ordinamento eurounitario – tutti i nodi siano ancora da sciogliere, e una più matura riflessione sugli strumenti regolativi più idonei e sul significato giuridico sistematico di quelli esistenti sia più che mai necessaria e ancora innanzi a noi.

Bibliografia

- Albi P., *Il lavoro mediante piattaforme digitali tra autonomia e subordinazione*, in *Labor*, 2019, n. 2, 125-130.
- Albi P., *Fra qualificazione del rapporto di lavoro e disciplina applicabile: l'ordine normativo che non c'è*, in *MGL*, 2020, 1, 11-18.
- Ales E., *In favore dell'etero-organizzazione come "concetto" autonomo: timeo danos et remedia ferentes*, in *MGL*, 2020, 1, 19-24.
- Ballestrieri G.M., *Nuove frontiere tra subordinazione e autonomia come indicato dalla Cassazione con la sentenza n. 1663/2020*, in *MGL*, 2020, 1, 25-34.
- Barbieri M., *Della subordinazione dei ciclotattorini*, in *LLI*, 2019, I, 1-56.
- Barbieri M., *Brevi note integrative: l'attesa sentenza della Cassazione sul caso dei riders di Foodora*, in U. Carabelli e L. Fassina (a cura di), *La nuova legge sui riders e sulle collaborazioni etero-organizzate*, Roma, Ediesse, 2020, 95-105.
- Bellocchi P., *Chi governa le collaborazioni organizzate dal committente?*, in *MGL*, 2020, 1, 35-44.
- Bettini M.N.- Vigliotti G.I., *La Cassazione sul lavoro dei riders: una "terra di mezzo" in cerca di maggiori tutele*, in *MGL*, 2020, 1, 45-56.
- Biasi M., *Il "purposive approach" della Corte*, in *LDE*, 2020, fasc. 1.
- Carinci F., *L'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 ad un primo vaglio della Corte*, in *LDE*, 2020, fasc. 1.

⁽²¹⁾ J. Cruz Villalon, *El concepto de trabajador subordinado frente a las nuevas formas de empleo*, *Revista de Derecho Social*, 2018, 13-44.

- Carinci M.T., *I contratti in cui è dedotta un'attività di lavoro alla luce di Cass. n. 1663/2020*, in RIDL, 2020, I, 50-59.
- Carinci M.T., *Il lavoro etero-organizzato secondo Cass. n. 1663/2020: verso un nuovo di sistema di contratti in cui è dedotta un'attività di lavoro*, in DRI, 2020, n. 2, 488-498.
- Cinelli M. - Parisella P., *"Ciclotattorini" e previdenza sociale dopo la legge n. 128/2019: riflessioni alla luce della recente giurisprudenza*, in MGL, 2020, 1, 57-64.
- Ciucciovino S. - Monterossi L., *Le collaborazioni etero-organizzate al vaglio della suprema corte*, in MGL, 2020, 1, 65-76.
- Colàs-Neila E., *Prestación de servicios a través de plataformas digitales en la doctrina judicial española. ¿Trabajadores por cuenta ajena o autónomos?*, in LLI, 2019, n. 1, 18-46
- Cruz Villalon J., *El concepto de trabajador subordinado frente a las nuevas formas de empleo*, in *Revista de Derecho Social*, 2018, 13-44.
- Dagnino E., *Guardando l'altra parte del campo: al di fuori del food delivery*, in LDE, 2020, fasc. 1.
- Dockès E., *Le salariat des plateformes, à propos de l'arrêt TakeEatEasy*, in *Le Droit Ouvrier*, gennaio 2019, n. 846.
- Fasano L.M. - Natale P., *I riders: una ricerca di carattere ricognitivo*, in LDE, 2019, n. 1.
- Fava G., *Ai riders le stesse tutele dei lavoratori subordinati: effettività o illusione?* in LDE, 2020, 1.
- Ferrante V., *Alienità dell'organizzazione produttiva e lavoro subordinato. A margine della questione dei ciclo-fattorini*, in MGL, 2020, 1, 77-94.
- Fiorillo L., *Le collaborazioni organizzate dal committente: la Corte di Cassazione mette un punto (quasi) fermo*, in MGL, 2020, 1, 95-112.
- Gheno S., *I Riders e il lavoro che cambia: la grande trasformazione nel tempo della Gig Economy*, in LDE, 2020, fasc. 1
- Gragno E., *L'art. 2, d.lgs. n. 81/2015 e gli indicatori della subordinazione non codificati*, in MGL, 2020, 1, 113-122.
- Lassandari A., *La Corte di Cassazione sui riders e l'art. 2, d.lgs. n. 81/2015*, in MGL, 2020, 1, 123-132.
- Maresca A., *Coordinazione, organizzazione e disciplina delle collaborazioni continuative*, in MGL, 2020, 1, 133-142.
- Loi P., *Subordinazione e autonomia nel lavoro tramite piattaforma attraverso la prospettiva del rischio*, in G. Zilio Grandi, M. Biasi (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Padova, 2018, 113-134.
- Magnani M., *Al di là dei ciclotattorini*, in LDE, 2020, fasc. 1.
- Maresca A., *La disciplina del lavoro subordinato applicabile alle collaborazioni etero-organizzate*, in DRI, 2020, fasc. 1, I, 146-152.
- Maresca A., *Brevi cenni sulle collaborazioni etero-organizzate*, in RIDL, I, 73-87.
- Marrone M., *Rights against machines! Food delivery, piattaforme digitali e sindacalismo informale*, in LLI, 2019, n. 1, 1-28.
- Marrone M.- Quondamatteo N., *«Non per noi, ma per tutti» fra cronaca e ricerca: un'esperienza di sindacalismo informale*, in *Econ. Soc. Reg.*, 2019, n. 1, 165-171.
- Martelloni F., *Le collaborazioni etero-organizzate: si allarga lo spazio della tutela giuslavoristica*, in LDE, 2020, fasc. 1.
- Martino V., *La portata "di sistema" della sentenza*, in LDE, 2020, fasc. 1.
- O. Mazzotta, *L'inafferrabile etero-direzione: a proposito di ciclotattorini e modelli contrattuali*, in *Labor*, 2020, 1, 1-23.

- Merlo A., *Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ad Uber per contrastare il “caporalato digitale”*, in *Sistema penale*, 2020 (<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/uber-sfruttamento-rider-amministrazione-giudiziaria-caporalato-digitale>).
- Mocella M., *Riders e lavoro in piattaforma: un problema (ir)risolto?*, in *MGL*, 2020, 1, 143-150.
- Natale P., *I riders milanesi, ovvero gli sfruttati del post-capitalismo*, in *LDE*, 2019, fasc. 1.
- Pacella G., *Le piattaforme di food delivery in Italia: un'indagine sulla nascita delle relazioni industriali nel settore*, in *LLI*, 2019, n. 2, 179-195.
- Passalacqua P., *Spunti dalla sentenza della Cassazione sui ciclofattorini di Foodora*, in *MGL*, 2020, 1, 151- 159.
- Perulli A., *Collaborazioni etero-organizzate, coordinate e continuative e subordinazione: come “orientarsi nel pensiero”*, in *DRI*, 2020, n. 2, 267-311.
- Perulli A., *Brevi note integrative: l'attesa sentenza della Cassazione sul caso dei riders di Foodora*, in U. Carabelli e L. Fassina (a cura di), *La nuova legge sui riders e sulle collaborazioni etero-organizzate*, Roma, Ediesse, 2020, 61-74.
- Perulli A., *La Cassazione sul caso Foodora*, in *MGL*, 2020, 1, 161- 172.
- Perulli A., *Una sentenza interlocutoria*, in *LDE*, 2020, 1.
- Persiani M., *Il bandolo di una matassa aggrovigliata*, in *LDE*, 2020, 1.
- Pessi R. - Zumbo A.D., *Collaborazioni organizzate e tipi contrattuali: tra conferme ricostruttive e nuove problematiche interpretative*, in *MGL*, 2020, 173-186.
- Pisani C., *Le leggi “mal fatte” sulle collaborazioni e la Cassazione: aumenta l'incertezza sull'ambito di applicazione della disciplina del lavoro subordinato*, in *MGL*, 2020, 1, 187-201.
- Quattrocchi A., *Le nuove manifestazioni della prevenzione patrimoniale: amministrazione giudiziaria e contrasto al “caporalato” nel caso Uber*, in *Giurisprudenza penale*, 2020 www.giurisprudenzapenale.com/2020/06/14/le-nuove-manifestazioni-della-prevenzione-patrimoniale-amministrazione-giudiziaria-e-contrasto-al-caporalato-nel-caso-uber/.
- Quondamatteo N., *Non per noi, ma per tutti. La lotta dei riders e il futuro del mondo del lavoro*, Asterios, Trieste, 2019.
- Razzolini O., *I confini tra lavoro subordinato, etero-organizzato e lavoro autonomo coordinato: una rilettura*, in *DRI*, 2020, n. 2, 345-379.
- Romei R., *I riders in Cassazione: una sentenza ancora interlocutoria*, in *RIDL*, 2020, I. 89-100.
- Santoro Passarelli G., *Ancora su eterodirezione, etero-organizzazione, su coloro che operano mediante piattaforme digitali, i riders e il ragionevole equilibrio della Cassazione n. 1663/2020*, in *MGL*, 2020, 203-218.
- Santoro Passarelli G., *Un ragionevole equilibrio*, in *LDE*, 2020, fasc. 1.
- Santucci R., *Notazioni metodologiche sulla qualificazione giuridica del lavoro con le “piattaforme digitali”*, in *MGL*, 2020, 1, 219-224.
- Sigillò Massara G., *Lavoratori “etero-diretti dalle piattaforme”: la pragmatica a-qualificazione della Cassazione*, in *MGL*, 2020, 1, 225-236.
- Speziale V., *Un primo commento “a caldo”*, in *LDE*, 2020, fasc. 1.
- Tampieri A., *Le tutele per i riders: soluzioni italiane e straniere a confronto*, in *MGL*, 2020, 1, 237- 246.
- Topo A., *Il ruolo dell'auto-organizzazione del lavoratore nel programma negoziale e la qualificazione del rapporto di lavoro: riflessioni per la verifica di un paradigma alternativo ai fini della qualificazione del rapporto*, in *MGL*, 2020, 247-254.

- Torre V., *Destrutturazione del mercato del lavoro e frammentazione decisionale: i nodi problematici del diritto penale*, in *QG*, 2020 su www.questionegiustizia.it/articolo/destrutturazione-del-mercato-del-lavoro-e-frammentazione-decisionale-i-nodi-problematici-del-diritto-penale.
- Tosi P., *Spunti di lettura critica. Il mestiere del giurista*, in *LDE*, 2020, fasc. 1.
- Treu T., *Rimedi, tutele e fattispecie: riflessioni a partire dai lavori della Gig economy*, in *LD*, 2017, n. 3-4, 367-406.
- Tursi A., *Tra coerenza sistematica e diversificazione normativa*, in *LDE*, 2020, fasc. 1.
- Vallebona A., *Collaborazioni organizzate dal committente*, in *MGL*, 2020, 1 255-256.
- Venditti L., *L'etero-organizzazione dei riders secondo la Corte di Cassazione: una prima presa di posizione*, in *MGL*, 2020, 257-264.
- Zoppoli L., *I riders tra fattispecie e disciplina: dopo la sentenza della Cassazione n. 1663/2020*, in *MGL*, 2020, 1, 265 ss.